

Allegato "B" alla raccolta n. 954

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ARCHIVIO PIERO FOGLIATI ETS"

ART. 1. – DENOMINAZIONE – È costituita ai sensi degli artt. 4 e ss. del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 l'Associazione:

"ARCHIVIO PIERO FOGLIATI ETS"

ART. 2. – SEDE – L'associazione "ARCHIVIO PIERO FOGLIATI ETS" ha sede nel Comune di Collegno (TO), vicolo San Pietro n. 9.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modifiche dello Statuto.

ART. 3. – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE – l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs 117/2017, lett. f), h) ed i) e precisamente :

- * interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5.

In particolare l'Associazione ha per oggetto la tutela, la promozione la valorizzazione nel tempo del patrimonio archivistico, dell'attività, della vita

e delle Opere dell'Artista Pier Virgilio Fogliati , meglio conosciuto con il nome di "Piero Fogliati", nonché la diffusione e fruizione delle sue opere per fini culturali in Italia e nel mondo, operando:

(i) in qualità di organo autenticatore delle opere; (ii) alla redazione del catalogo generale dell'Artista Piero Fogliati ; (iii) alla diffusione e fruizione del proprio patrimonio archivistico per fini educativi in Italia e nel mondo; (iv) al perseguimento di attività culturali pubbliche e private in Italia e all'estero - quali, solo a titolo esemplificativo - esposizioni, mostre individuali e collettive che preservino e valorizzino la memoria dell'attività artistica dell'Artista Piero Fogliati, (v) in qualità di organo delegato a fornire indicazioni sulle eventuali necessità e modalità di restauro delle opere dell'Artista.

L'Associazione potrà, inoltre, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 4. – DURATA – La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2094.

Patrimonio – Quota associativa – Esercizio associativo

ART. 5. – PATRIMONIO –

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadi-

ni. Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione

individuale del rapporto associativo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

ART. 6. – QUOTA ASSOCIATIVA – La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. – ASSOCIATI – Sono associati le persone fisiche od enti che dichiarino di condividere gli obiettivi di cui al presente Statuto e s'impegnino ad osservare ed accettare quest'ultimo, anche al fine di condividere i vantaggi e le utilità dell'Associazione, nonché di partecipare alla vita associativa e che abbiano conoscenze dimostrabili e verificabili dell'Artista Piero Fogliati e/o siano testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo delle opere dell'Artista Piero Fogliati.

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente, vengono ammessi a farne parte con delibera del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli aspiranti Associati devono presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da

adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Nella valutazione delle domande dovranno essere osservati i seguenti principi regolatori:

- la richiesta di iscrizione all'Associazione, con specificate le generalità del richiedente, dovrà essere corredata da idonea documentazione, e potrà essere trasmessa anche tramite canali telematici individuati e/o predisposti dall'Associazione medesima;

- nella presentazione della domanda dovrà essere dichiarata l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e dei suoi regolamenti.

Si esclude espressamente l'ingresso nell'associazione a termine.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 8. – DIRITTI ED OBBLIGHI – Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie, ed altresì in dipendenza del rapporto associativo di partecipare alle attività culturali e ricreative dell'Associazione e di ottenere agevolazioni sull'ingresso in strutture con la stessa convenzionate.

Gli associati hanno, altresì, diritto a ricoprire cariche sociali.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione



(libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa.

ART. 9. – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO –

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

La qualità di associato si perde altresì in caso di morte.

ART. 10 – VOLONTARI –

Ai sensi degli artt. 17 e ss. del D.Lgs. n. 117 del 2017 L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 11. – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE –

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 12. – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI –

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera

di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)

degli associati .

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il

Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Amministrazione

ART. 13. – CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di n. 3 (tre) membri ad un massimo di n. 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea degli associati .

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del **secondo esercizio successivo** a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 14. – ORGANI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente dell'organo più anziano di età.

ART. 15. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO –

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di

parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si riterrà svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

ART. 16. – POTERI DEL CONSIGLIO – Il consiglio direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e, più in generale, dei mezzi finanziari dell'Associazione; contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

– deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

– sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

– consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

– promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati.

ART. 17. – DOVERI DELL'UFFICIO –

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione,

dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt.

2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2407 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

_____ Presidente _____

ART. 18. – POTERI DEL PRESIDENTE –

Il Presidente, ovvero in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

_____ Segretario _____

ART. 19. – SEGRETARIO – Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, all'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alla decisioni del Consiglio;
- è a capo del personale.

ART. 20. – TESORIERE –

Il Tesoriere è responsabile della funzione di tesoreria ed agisce sotto le disposizioni del Presidente, ovvero in sua assenza del Vice Presidente, ed in ottemperanza agli indirizzi individuati dal Consiglio Direttivo.

In particolare il Tesoriere si occupa di:

- provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- provvedere alla redazione e conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione secondo i principi contabili e le normative vigenti in materia;
- assicurare nella disponibilità del Presidente e del Consiglio Direttivo la documentazione contabile aggiornata.

ART. 21. – ORGANO DI CONTROLLO –

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 22. – REVISIONE LEGALE DEI CONTI –

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 23. – COMITATO SCIENTIFICO –

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di n. 3 (tre) ed un massimo di n. 7 (sette) studiosi e/o professionisti che abbiano conoscenze comprovabili dell'Artista "Piero Fogliati", delle sue opere e della sua vita.

Il Comitato Scientifico può considerarsi costituito all'interno dell'Associazione a seguito della nomina da parte dell'Assemblea dei suoi membri. I membri del Comitato Scientifico possono anche non essere Associati e possono coincidere con i membri del Consiglio Direttivo.

La carica di membro del Comitato Scientifico ha durata triennale e può essere revocata dall'Assemblea con le maggioranze previste dal c.c.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) e indirizza gli studi scientifici dell'Associazione. In particolare: (i) decide le linee programmatiche; (ii) valuta i lavori prodotti o presentati dagli Associati di carattere editoriale, scientifico, e divulgativo; (iii) esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e su invito di quest'ultimo formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione, (iv) si occupa delle autentiche delle opere dell'Artista.

Nell'ambito delle finalità statutarie, l'Associazione, qualificandosi come ente scientifico organizzatore di attività formative, su espressa delega del

Consiglio Direttivo può organizzare: _____

- mostre in Italia e all'estero;
- congressi nazionali o internazionali; _____
- seminari di aggiornamento scientifico e/o professionale; _____
- cerimonie per conferire premi e riconoscimenti a coloro che si sono particolarmente distinti per l' opera svolta nel perseguimento delle finalità dell' associazione; _____
- convegni di studio e/o di informazione su temi specifici; _____
- corsi di formazione specifica, fermo rimettere preventivamente una relazione generale riguardo le suddette attività (comprensivi di eventuali budget di spesa) al Consiglio Direttivo, cui spetterà l'approvazione finale. _____

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che può partecipare ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno. _____

ART. 24. – BILANCIO – _____

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. _____

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali: in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 (sessantamila) euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 25 – DEVOLUZIONE –

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Controversie

ART. 26. -FORO COMPETENTE - Per tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede l'Associazione.

Rinvio

ART. 27. - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice del terzo settore e, in subordine, nel codice civile.

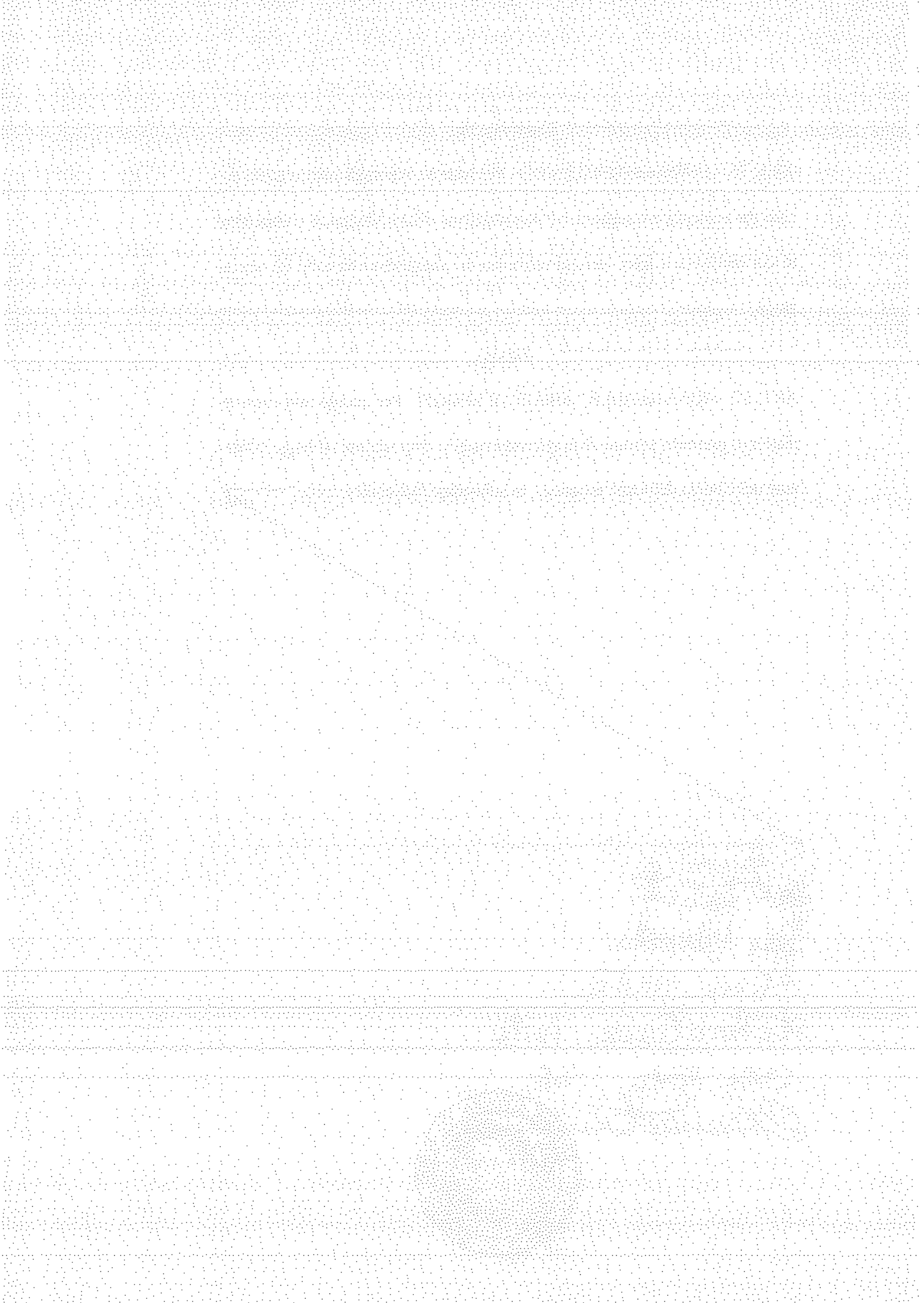
Piero Tardito
Fanny D'Amelio
Paolo Rosta

Silvia Ceccacci Teste

Caterina Perini Teste

Chiara Teste





IO SOTTOSCRITTO AVV. CHIARA TORINA, NOTAIO IN RIANO,
ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI
ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA, CERTIFICO CHE LA
PRESENTI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME
ALL'ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI
DELL'ART. 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005.

RIANO, 08 ottobre 2024